

APPUNTAMENTO INTERNAZIONALE

D.Lgs. 209/2023

*Criteria per l'attribuzione della residenza fiscale a società ed enti;
Agevolazioni per il “reshoring”, trasferimento in Italia di attività economiche*

Dott. Ignazio La Candia

6 maggio 2024

I criteri per l'attribuzione della residenza fiscale a società ed enti

La Legge delega

Art. 3, comma 1, Legge 9 agosto 2023, n. 111

«Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva [...] anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi generali:

[..]

*c) provvedere alla **revisione della disciplina** della residenza fiscale delle persone fisiche, **delle società e degli enti diversi dalle società** come criterio di collegamento personale all'imposizione, **al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale** e con le convenzioni sottoscritte dall'Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della **stabile organizzazione** e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile»*

Cfr. D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 (i.e. Decreto di attuazione)

Relazione illustrativa al D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209

«La disposizione in esame riformula il comma 3 dell'articolo 73 del TUIR in materia di residenza delle società e degli enti con l'obiettivo di assicurare maggiore certezza giuridica, tenendo anche conto delle prassi internazionali e dei criteri per la definizione della residenza previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Segnatamente, vengono eliminati i riferimenti al criterio dell'oggetto principale, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell'amministrazione»

La revisione della residenza fiscale di società ed enti

Art. 73, co. 3, TUIR- ante modifica

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede ~~dell'amministrazione o l'oggetto principale~~ nel territorio dello Stato



1. **Sede legale:** *L'ordinamento giuridico italiano segue la cd. teoria della sede, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica delle società ed enti*
2. **Oggetto principale:** *nessuna legislazione straniera lo utilizza come criterio ai fini della determinazione della residenza fiscale delle società*

Art. 73, co. 3, TUIR - post modifica

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la **sede di direzione effettiva** o la **gestione ordinaria in via principale**. **Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso**

Cosa cambia rispetto al passato?

Vecchi criteri di collegamento	<u>Nuovi criteri</u> di collegamento
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sede legale ✓ Sede dell'amministrazione ✓ Oggetto principale dell'attività 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sede legale ✓ Sede di direzione effettiva (i.e. PoEM, luogo da cui promanano gli impulsi vitali di gestione) ✓ Gestione ordinaria in via principale (day to day management) <p style="text-align: center;">↓</p> <p>(P. PISTONE) «[Omissis] la scelta della novella legislativa ha determinato la scomposizione negli elementi che avrebbero potuto contribuire a identificare la sede dell'amministrazione, dotandoli di rilevanza autonoma e formulandoli con riferimento a criteri di natura sostanziale»</p>

Relazione illustrativa al D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209

3 elementi di attenzione

- 1) Le attività di supervisione e l'eventuale attività di monitoraggio della gestione da parte dei soci sono da considerarsi **diverse** dalla direzione effettiva e dalla gestione amministrativa corrente;
- 2) Il riferimento alla direzione e alla sua effettività è in ogni caso **inconciliabile** con l'interpretazione di tale requisito volta a farlo **coincidere** con l'elemento volitivo dei soci;
- 3) La gestione corrente di un **ramo di impresa configura una stabile organizzazione** ("place of management", ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lettera a), OECD MTC, e art. 162, comma 2, lettera a) TUIR, ossia "sede di direzione"). **Place of management è questione molto diversa da place of "effective" management**

La revisione della residenza fiscale di società ed enti


Art. 5, co. 3, TUIR - ante modifica	Art. 5, co. 3, lett. d), TUIR- <u>post modifica</u>
<p>Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata</p>	<p>Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di <u>direzione effettiva</u> si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso. Per gestione <u>ordinaria</u> si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'associazione nel suo complesso</p>

Esterovestizione societaria


Art. 73, comma 5-bis, TUIR - ante modifica	Art. 73, comma 5-bis, TUIR- <u>post modifica</u>
<p><i>Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:</i></p> <p>.....</p>	<p><i>Salvo prova contraria, si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato le società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:</i></p> <p>....</p>

Esterovestizione societaria (norma frutto di una approssimazione concettuale: la residenza di una società non può essere «appiattita» sulla residenza dei suoi soci/amministratori - i.e. sul **luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari degli stessi**)

Caso 1



Caso 2



NOTA BENE

1. Non rilevano le linee guida e gli obiettivi di politica aziendale/di gestione impartiti dal socio di controllo.
2. «L'elemento volitivo dei soci» - cfr. Relazione Illustrativa al Decreto di attuazione- si pone su un piano diverso dalla direzione effettiva della società.

* Si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari

Agevolazioni per il “reshoring”, trasferimento in Italia di attività economiche

*“Against the background of supply shortages with respect to medical products during COVID-19, and the shift in the international order towards geopolitical rivalry between the US and China, **reshoring of production has become a topical issue in the EU**”*

The study discusses economic and political justifications for reshoring with respect to security of supply concerns and the debate on the EU’s strategic autonomy [...] Though reinforced in the recent past, the success of reshoring policies of the US, the UK and Japan is found to have been modest. [...] reshoring should focus on specific critical sectors and products with pronounced supply bottlenecks.”

March 2021: [Post Covid-19 value chains: options for reshoring production back to Europe in a globalised economy \(europa.eu\)](https://europa.eu)



STUDY

Requested by the INTA committee



Post Covid-19 value chains:
options for reshoring production
back to Europe
in a globalised economy



Policy Department for External Relations
Directorate General for External Policies of the Union
PE 653.626 – March 2021

EN

- ❑ *The promotion of reshoring through **financial incentives granted to companies**, in particular subsidies and tax incentives, should only be employed on condition that a **solid case** has been established either with respect to the strategic importance or to the criticality for security of supply of the sector or product under consideration and that no other equally efficient and less-burdensome policy option is available*


- ❑ ***EU competition law however sets quite restrictive conditions to state aid***

- ❑ *Thus it would have to be assessed, whether exceptions stipulated by the Treaty, such as, for example, Article 107(3)(b) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) on important projects of common European interest (IPCEIs) or to remedy a **serious disturbance** in the economy of a Member State, provide a legal basis for subsidising the reshoring of critical manufacturing capacities*

*“While the second half of the 20th century was characterised by a growing integration of the global economy, in recent years there have been growing calls for protectionism and reshoring. At the same time, COVID-19 resulted in higher levels of remote working, which showed that many jobs could be done from anywhere and could, in theory, be offshored. **The future of offshoring and reshoring is therefore highly uncertain***

This document summarises some of the key issues and trends with regards to offshoring and reshoring [...] would result in a better understanding the future of offshoring and reshoring and their impact on domestic labour markets...”

23 April 2024: [adc9a9d5-en.pdf \(oecd-ilibrary.org\)](https://www.oecd-ilibrary.org/publications/adc9a9d5-en)



Reshoring - La previsione normativa

- «1. Al fine di **promuovere** lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche, i redditi derivanti da attività di impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata, svolte in un **Paese estero non appartenente all'UE o allo SEE**, trasferite nel territorio dello Stato, **non concorrono** a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive **per il 50% del relativo ammontare** nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi
2. Non sono incluse tra le attività di cui al comma 1 quelle esercitate nel territorio dello Stato nei **24 mesi** antecedenti il loro trasferimento
3. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al co. 1, il contribuente è tenuto a mantenere **separate evidenze contabili** idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile

Reshoring

4. L'agevolazione di cui al comma 1 viene meno se nei cinque periodi d'imposta, ovvero dieci se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, successivi alla scadenza del regime di agevolazione il beneficiario **trasferisce fuori del territorio dello Stato**, anche parzialmente, le attività oggetto del precedente trasferimento e l'Amministrazione finanziaria recupera nei suoi confronti, con gli interessi, le imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale è decaduto

5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è **subordinata**, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»

Reshoring - osservazioni

- ✓ L'agevolazione consiste nella **detassazione** del reddito derivante dalla attività di impresa trasferita in Italia che – **per il periodo di imposta in corso al momento del trasferimento e per i cinque periodi di imposta successivi** – concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP solo per il **50%** del relativo ammontare
- ✓ L'agevolazione si rivolge alle **attività produttive e commerciali che fanno capo ad aziende o rami di azienda localizzati all'estero** e cioè alle attività esercitate mediante la gestione di un complesso organizzato di beni che era in precedenza insediato in un Paese extra UE (o SEE) e che venga **ricollocato in Italia**



È necessario che il trasferimento in Italia riguardi un'attività di impresa esistente all'estero in senso oggettivo ai sensi dell'art. 55 del T.U.I.R. (i.e. **attività esercitata per il tramite di un'azienda**). Il richiamo alla disciplina degli aiuti di Stato pare confermare la volontà del legislatore di agevolare le sole "attività economiche" considerate tali ai fini di detta disciplina, cioè le sole "attività consistenti nell'offrire beni e servizi in un mercato" (**NOTA BENE**: potrebbe essere agevolato il trasferimento di una holding dinamica, ma non anche di una holding statica che non esercita un'attività economica rilevante ai fini della disciplina in materia di aiuti di Stato)

- ✓ *L'art. 6 menziona in forma esplicita il trasferimento dell'attività "nel territorio dello Stato" e ribadisce nell'incipit che lo scopo è quello di "promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche"*



Il presupposto fondamentale dell'agevolazione è dunque quello del trasferimento in senso fisico dell'attività di impresa dall'estero all'Italia

- ✓ *Non è agevolabile il trasferimento in Italia di **asset isolati** che, pur essendo fonte di reddito (che potrebbe divenire tassato in Italia), **non sono collegati**, di per sé, all'esercizio di un'attività di impresa perché non richiedono una gestione attiva e organizzata, ma solo una titolarità passiva, derivando dalla mera titolarità del bene (es. singoli IP, finanziamenti o partecipazioni gestiti passivamente)*

- ✓ *L'incentivo per il reshoring appare pienamente **compatibile** con la disciplina del **consolidato fiscale nazionale** (artt. 117 e ss. TUIR)*
- ✓ *Va ritenuto che, qualora l'attività trasferita in Italia sia quella relativa a strutture/centri di ricerca in precedenza localizzati all'estero, **sia possibile** beneficiare anche del **credito per l'attività di ricerca e sviluppo** di cui all'art. 1 commi 198, e ss. della legge n. 160 del 2019 (cd. credito R&S), ovvero delle deduzioni maggiorate previste dalla disciplina del **Patent Box***

ATTENZIONE - Recapture dell'agevolazione

(art. 6, comma 4, D.Lgs. 209/2023)

- ❑ *La recapture opera se il trasferimento all'estero (senza distinzione per il Paese di destinazione, UE o non) avviene “nei 5 periodi d'imposta, ovvero 10 se trattasi di grandi imprese, successivi alla scadenza del regime di agevolazione”. La decadenza dall'agevolazione interviene se il trasferimento all'estero ha luogo nel corso del periodo agevolato o nel corso del periodo di osservazione (di 5 o 10 anni) successivo al termine dell'agevolazione*



Nota bene: il vincolo di permanenza è quindi di 16 anni per le “grandi imprese” e di 11 anni per gli altri beneficiari, includendo in entrambi i casi l'esercizio in cui è avvenuto il trasferimento iniziale

- ❑ *L'Amministrazione finanziaria recupera nei suoi confronti, con gli interessi, le imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale è decaduto. Non sono invece irrogate sanzioni*



Grazie dell'attenzione

Ignazio La Candia

Associate Partner, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Milano

ignazio.la.candia@studiopirola.com

www.linkedin.com/in/ignazio-la-candia